



**News n. 85 dell'11 settembre 2024
a cura dell'Ufficio del massimario**

La Corte costituzionale conferma la legittimità del perimetro dei professionisti abilitati a rilasciare il visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi e Iva, che riguarda in particolare: i) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro (lettera a); ii) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria (lettera b).

Corte costituzionale, sentenza 23 luglio 2024, n. 144 – Pres. Barbera, Red. D'Alberti.

Redditi (imposte sui) – Dichiarazione dei redditi – Assistenza fiscale – Professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità – Tributaristi non iscritti in albi professionali – Esclusione – Questioni infondate di costituzionalità.

Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e 16 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. (1)

(1) I. – Con la decisione in epigrafe, la Corte costituzionale ha respinto le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla settima sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza 31 gennaio 2024, n. 995 (oggetto della News US n. 41 del 2 maggio 2024 alla quale si rinvia per approfondimenti) – dell'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 241 del 1997, che esclude la categoria dei tributaristi non iscritti in albi professionali – ai quali l'ordinamento consente di operare come consulenti fiscali, di predisporre e trasmettere le dichiarazioni fiscali, di trattare e conservare i dati contabili – dal novero dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi da inviarsi all'amministrazione finanziaria.

II. – L'iter argomentativo sulla base del quale la Corte costituzionale è giunta alla declaratoria di infondatezza è così articolato:

- a) il Consiglio di Stato ha censurato l'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 241 del 1997, in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 56 TFUE e 16 della direttiva 2006/123/CE nella parte in cui individua i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA nei professionisti incaricati della trasmissione in via telematica delle dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, ossia "gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro" (lettera a) e "i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria" (lettera b), e non li individua anche "negli altri soggetti indicati dallo stesso comma 3 e, in particolare, in quelli di cui alla lett. e)", ossia "gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze", tra i quali rientrano "coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale", in forza del d.m. 19 aprile 2001;
- b) nel merito, si osserva innanzitutto che il visto di conformità ha lo scopo di garantire ai contribuenti assistiti un corretto adempimento di taluni obblighi tributari e di agevolare l'amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare e nell'esecuzione dei controlli di propria competenza;
- c) la Corte rileva di aver già osservato nella sentenza 3 luglio 2002, n. 307 (in *Foro it.* 2004, I, 44), con riferimento alla "certificazione tributaria" di cui all'art. 36 del medesimo d.lgs. n. 241 del 1997, ma con argomenti estensibili anche al visto di conformità di cui all'art. 35, che quest'ultimo fa parte degli strumenti adottati dal legislatore per semplificare gli adempimenti e riorganizzare il lavoro degli uffici;
- d) tali finalità sono state perseguite mediante l'individuazione di "strutture intermedie" tra contribuente e amministrazione finanziaria, con il proposito di avvalersene non solo per l'assistenza fiscale a favore e nell'interesse del contribuente, ma anche per l'affidamento di compiti a dette "strutture" qualificate (individuate entro limitate fasce di soggetti), nel quadro di un alleggerimento del lavoro degli stessi uffici. Ciò all'evidente scopo di consentire controlli e verifiche degli uffici finanziari più agevoli e concentrati su dati in vario modo già oggetto di elaborazione e riscontro da parte delle anzidette "strutture intermedie", che ne assumono la responsabilità;
- e) in tal modo, in linea con il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, ultimo comma, Cost., sono stati attribuiti compiti di collaborazione a soggetti qualificati, estranei all'apparato degli uffici pubblici, con affidamento di oneri e adempimenti da svolgere nell'interesse prevalente dell'amministrazione. Questo rapporto collaborativo si inquadra in una metodologia di riorganizzazione dell'attività amministrativa rivolta principalmente alla verifica e al riscontro di dati ed elementi raccolti e basati

su dichiarazioni e asseverazioni, con assunzione di responsabilità da parte del soggetto dichiarante;

- f) assumono rilevanza nella controversia all'esame della Corte il visto di conformità di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 35 del d.lgs. n. 241 del 1997 (comunemente detto "leggero") e quello di cui al comma 1, lettera a), della stessa disposizione (comunemente detto "pesante");

f1) il primo ha per oggetto la "conformità dei dati delle dichiarazioni unificate alla relativa documentazione". Il regolamento di cui al d.m. 31 maggio 1999, n. 164, emanato ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 241 del 1997, precisa che esso implica "il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto" (art. 2, comma 1). Ne consegue che l'apposizione del visto attesta la corretta determinazione anche degli imponibili e dei relativi importi dovuti a titolo di saldo o di acconto ovvero dei rimborsi spettanti al contribuente assistito;

f2) il secondo visto (detto "pesante") ha per oggetto la "conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte [...] alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile". Lo stesso regolamento precisa (all'art. 2, comma 2) che esso implica, inoltre: "a) la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto; b) la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione";

- g) venendo all'esame delle questioni, quella sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. non è stata ritenuta fondata. La censura di irragionevole disparità di trattamento, con effetti discriminatori, si impernia sull'equiparabilità dei professionisti appartenenti al sistema ordinistico ai professionisti che, pur non essendo organizzati in ordini o collegi, possono operare come consulenti fiscali, predisporre e trasmettere le dichiarazioni fiscali, nonché trattare e conservare i dati contabili, ma non sono abilitati al rilascio del visto di conformità;
- h) l'equiparabilità – e quindi l'omogeneità tra le situazioni poste a confronto – deriverebbe -secondo l'ordinanza di rimessione- dall'assoggettamento di entrambe le categorie professionali ad adeguate funzioni di controllo, anche sul piano deontologico, circa l'esistenza dei requisiti di capacità e correttezza professionale, funzioni che si distinguerebbero ormai solo per la natura (pubblicistica nell'un caso, privatistica nell'altro) del mezzo utilizzato per raggiungere lo scopo;
- i) ciò sulla base di quanto previsto dalla legge n. 4 del 2013, che ha promosso la costituzione di organizzazioni privatistiche a base associativa finalizzate a garantire che l'attività professionale prestata dai propri aderenti sia svolta

secondo adeguati criteri di capacità e competenza professionale e nel rispetto delle relative norme deontologiche;

- j) al riguardo, la Corte osserva in primo luogo che la stessa legge n. 4 del 2013 prevede, al comma 6 dell'art. 2, che "[a]i professionisti di cui all'art. 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale". Il legislatore, quindi, ha distinto le due categorie sotto lo specifico profilo delle attività che la legge può riservare ai professionisti organizzati in ordini o collegi;
- k) dunque, secondo il giudice delle leggi, non è predicabile alcuna equiparazione, in quanto proprio la legge n. 4 del 2013 ha ribadito il divieto per i professionisti non organizzati, anche se iscritti alle associazioni, di svolgere un'attività riservata dalla legge a specifiche categorie di soggetti;
- l) in secondo luogo, non rileva che le associazioni professionali di cui all'art. 2 della legge n. 4 del 2013 siano "inquadrate in un sistema pubblicistico di vigilanza ministeriale", attesa la possibilità che esse si iscrivano volontariamente nel menzionato elenco pubblicato nel sito internet del Ministero (ora) delle imprese e del *made in Italy*;
- m) tale iscrizione comporta esclusivamente, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 4 del 2013, un'attività ministeriale di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della legge da parte delle associazioni, senza poteri di cancellazione dall'elenco e di vigilanza sui professionisti;
- n) né vale l'esercizio delle funzioni di formazione permanente dei propri iscritti, l'adozione di un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis cod. consumo, la vigilanza sulla condotta professionale degli associati, l'applicazione di sanzioni disciplinari agli associati per le violazioni del medesimo codice (art. 2, comma 3, della legge n. 4 del 2013), che potrebbe comportare al massimo, sul piano deontologico e disciplinare, l'esclusione dell'associato dall'associazione, in base alle regole statutarie e civilistiche, senza incidere direttamente sulla continuità dell'esercizio della professione. Per cui il professionista rimane esposto solo alla responsabilità per le pratiche commerciali scorrette, prevista dall'art. 27 cod. consumo;
- o) quanto agli ordini professionali (come quelli a cui appartengono i professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità), si osserva che la Corte costituzionale, in armonia con la giurisprudenza di legittimità (fra le altre, Cass. civ., sez. I, sentenza 14 ottobre 2011, n. 21226, in *Foro it.* 2012, I, 3450, con nota di D'AURIA G.) e con la giurisprudenza amministrativa (fra le tante, Consiglio di Stato, sez. IV, 16 marzo 2004, n. 1344, in *Foro it.* 2004, III, 502), li ha configurati come "enti pubblici ad appartenenza necessaria" (Corte cost., 6 dicembre 2019, n. 259, in *Foro it.* 2020, I, 1; 3 novembre 2005, n. 405, in *Foro it.* 2006, I, 1696);
 - o1) nell'occasione è stato riconosciuto che la loro istituzione e disciplina "risponde all'esigenza di tutelare un rilevante interesse pubblico la cui unitaria salvaguardia richiede che sia lo Stato a

prevedere specifici requisiti di accesso”, con l’affidamento del “compito di curare la tenuta degli albi nonché di controllare il possesso e la permanenza dei requisiti in capo a coloro che sono già iscritti o che aspirino ad iscriversi”, in vista dell’obiettivo di “garantire il corretto esercizio della professione a tutela dell’affidamento della collettività” (sentenza n. 405 del 2005 cit.). Si tratta, in altri termini, di organismi associativi a partecipazione obbligatoria cui il legislatore statale ha affidato poteri, funzioni e prerogative, sottoposti a vigilanza da parte di organi dello Stato-apparato, tutti preordinati “alla tutela di pregnanti interessi di rilievo costituzionale” (cfr. Corte cost., 10 luglio 2019, n. 173, in *Foro it.* 2019, I, 3392, inerente all’ordine forense), connessi all’esercizio di attività professionali” (ancora, sentenza n. 259 del 2019 cit.);

o2) tali poteri, funzioni e prerogative sono dunque più estesi ed effettivi di quelli esercitati dalle associazioni previste dalla legge n. 4 del 2013, in quanto sottoposti a diretta vigilanza da parte di organi statali e corredati da incisive potestà disciplinari nei confronti degli iscritti, che possono determinare, tra l’altro, la sospensione o la radiazione, con conseguente impossibilità (temporanea o definitiva) di esercitare legittimamente la professione, e quindi tutte le attività per cui è richiesta l’iscrizione all’albo;

o3) a ciò va aggiunto che il legittimo accesso agli albi presuppone il superamento di un apposito esame di Stato diretto alla verifica dei requisiti necessari per l’esercizio della professione, non previsto per l’iscrizione alle citate associazioni;

p) accertata la diversità sostanziale tra le due categorie di professionisti, resta da verificare la ragionevolezza della scelta operata dal legislatore, in quanto di fronte a norme che differenziano alcuni soggetti dagli altri “gli argomenti relativi all’eguaglianza e quelli relativi alla ragionevolezza si sovrappongono e si intrecciano, costituendo la ragionevolezza, oltre che canone autonomo di legittimità della legge, anche – e prima ancora – criterio applicativo del principio di eguaglianza (cfr. Corte cost., 20 aprile 2023, n. 77, in *Foro it.*, 2023, I, 1309; ord. 4 ottobre 2018, n. 184, in *Foro it. Rep.*, 2019, *Impiegato dello Stato e pubblico in genere*, n. 360; 23 giugno 2017, n. 148, in *Foro it.* 2017, I, 2942, 18);

q) la Corte quindi esclude che tale differenza sia irragionevole, osservando che è rilevante l’interesse pubblico correlato al rilascio del visto di conformità, che non si risolve nella mera predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni o nella tenuta delle scritture e dei dati contabili, ma è diretto ad agevolare e rendere più efficiente l’esercizio dei poteri di controllo e di accertamento dell’amministrazione finanziaria, con assunzione della relativa responsabilità (si pensi, ad esempio, alla corretta determinazione degli oneri detraibili collegati al cosiddetto “superbonus edilizio”). Pertanto non viene considerato irragionevole abilitare al rilascio del visto i professionisti iscritti a ordini, che, avendo superato un esame di Stato per accedere agli albi ed essendo soggetti alla penetrante vigilanza degli ordini

- anche sul piano deontologico, sono muniti di particolari requisiti attitudinali e di affidabilità, a garanzia degli interessi dell'amministrazione alla corretta esecuzione dell'adempimento;
- r) si ritiene quindi che le scelte operate dal legislatore siano conformi alle "esigenze di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione" (sentenza n. 307 del 2002 cit.);
- s) si escludono così sia la discriminazione, che l'irragionevolezza prospettata dal rimettente, in riferimento all'art. 3 Cost.;
- t) in relazione alla prospettata violazione dell'art. 41 Cost., che deriverebbe dall'incidenza negativa della disposizione censurata sulla libertà di iniziativa economica dei tributaristi non iscritti agli ordini, la Corte richiama il proprio costante orientamento (tra le molte, Corte cost., 16 giugno 2022, n. 150, in *Foro it. Rep.*, 2022, *Corte costituzionale*, n. 72 nonché oggetto della News US n. 72 del 26 luglio 2022, vedi anche *infra* § bb2; 11 luglio 2018, n. 151, in *Foro it.* 2019, I, 396 nonché oggetto della News US del 19 luglio 2018; 2 marzo 2018, n. 47, in *Foro it.*, 2018, I, 1091; 24 gennaio 2017, n. 16, in *Ambiente* 2017, 203, con nota di SPINA, e 1 marzo 2015, n. 56, in *Foro it.* 2015, I, 1903), secondo cui non è configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica privata allorché, come sancito dall'art. 41, secondo comma, Cost., l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda, oltre che alla protezione di valori primari attinenti alla persona umana, all'utilità sociale, purché l'individuazione di quest'ultima, che spetta al legislatore, non appaia arbitraria e non venga perseguita mediante misure palesemente incongrue (cfr. Corte cost. 22 maggio 2013, n. 94, in *Giur. costit.* 2013, 1637, con nota di LIBERTINI);
- u) tali principi valgono anche per la tutela della libertà di concorrenza, che pure trova fondamento nell'art. 41 Cost., libertà di rilievo essenziale nell'ordinamento giuridico, che può tuttavia incontrare limiti, purché ragionevoli e proporzionati, quando entri in gioco lo svolgimento di funzioni di tipo pubblicistico, come certamente è quella del rilascio del visto di conformità qui in esame;
- v) nel caso di specie i limiti all'esercizio della libertà di iniziativa economica censurati dal rimettente sono giustificati dall'utilità sociale non arbitrariamente individuata nelle già indicate esigenze, corrispondenti a interessi di rango costituzionale, di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione finanziaria, ex art. 97 Cost.;
- w) né la misura disposta dal legislatore risulta palesemente incongrua rispetto a tale finalità, per le ragioni già esposte in ordine all'esame dell'osservanza del principio di ragionevolezza;
- x) secondo la Corte, inoltre, non emergono profili di arbitrarietà o di palese incongruità dai dedotti effetti di sviamento della clientela a favore dei professionisti iscritti agli albi, prospettati dal giudice *a quo*:
- x1) si ritiene infatti che si tratti di conseguenze ipotetiche ed eventuali, in quanto la scelta del professionista cui affidare la predisposizione e la trasmissione delle dichiarazioni, nonché la tenuta della contabilità, non è necessariamente condizionata dall'interesse del cliente ad

ottenere il visto di conformità, potendo entrare in gioco fattori diversi (non da ultimo, il corrispettivo della prestazione);

x2) non si ritiene, altresì, che la disposizione censurata consenta un'estensione della riserva anche ad attività liberalizzate, poiché essa ragionevolmente integra e rafforza le garanzie di corretta esecuzione dell'adempimento, assicurando che il visto sia rilasciato da un qualificato professionista che abbia direttamente elaborato e riscontrato i dati utilizzati per le dichiarazioni, nell'ambito di una prestazione che il legislatore considera inscindibile;

y) in relazione alla prospettata violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., per lesione del diritto dei professionisti non costituiti in ordini o collegi alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione europea, in relazione agli interposti parametri interposti degli artt. 56 TFUE e 16 della direttiva 2006/123/CE, si osserva che secondo l'art. 56 TFUE, paragrafo 1, la libertà di prestazione dei servizi trova applicazione in presenza di un elemento transfrontaliero e non invece in situazioni puramente interne, come quella in esame;

z) la medesima conclusione è estesa all'art. 16 della direttiva 2006/123/CE, con la precisazione che, sebbene in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE, la direttiva 2006/123/CE si applica non solo al prestatore che intende stabilirsi in un altro Stato membro, ma anche a quello che intende stabilirsi nel proprio Stato, e dunque anche in situazioni puramente interne, tale principio (invocato dal rimettente), sempre secondo la giurisprudenza europea riguarda le disposizioni relative alla "libertà di stabilimento" di cui al Capo III della medesima direttiva (Corte di giustizia UE, grande camera, 30 gennaio 2018, in cause riunite C-360/15 e C-31/16, X e Visser, punti 103, 105, 108 e 110; nello stesso senso, sentenze Corte di giustizia UE, 21 dicembre 2023, C-278/22, Autotechnica Fleet Services, punto 31, in *Foro t. Rep. 2023, Unione europea e Consiglio d'Europa*, n. 1110; 13 gennaio 2022, C-55/20, Minister Sprawiedliwości, punto 89, in *Foro It. Rep. 2022, Unione europea e Consiglio d'Europa*, n. 1102; 4 luglio 2019, C-393/17, Kirschstein, punto 2: tutte relative a disposizioni del Capo III);

aa) la Corte in ogni caso evidenzia che, anche qualora si volesse sostenere che si tratti di una situazione transfrontaliera, la questione non è fondata, in quanto una restrizione alla libera prestazione dei servizi è comunque giustificata a condizione che essa persegua un obiettivo di interesse generale (ossia risponda a motivi imperativi di interesse pubblico), sia idonea a garantire la realizzazione dello stesso e non ecceda quanto necessario per raggiungerlo (tra le molte, Corte di giustizia UE, 17 dicembre 2015, C-342/14, X-Steuerberatungsgesellschaft, punto 52; 17 ottobre 2002, in causa C-79/01, Payroll, punto 28);

aa1) nel caso di specie i motivi imperativi di interesse pubblico che ne giustificano l'adozione sono individuabili nell'interesse generale "collegato alla tutela dei destinatari dei servizi [...] nei confronti del danno che essi potrebbero subire a causa di servizi prestati da soggetti che non abbiano le necessarie qualifiche professionali o morali" (Corte

di giustizia UE, 30 marzo 2006, C-451/03, Servizi ausiliari dottori commercialisti, punto 38), nella “prevenzione dell’evasione fiscale” (Corte di giustizia UE, 17 dicembre 2015, C-342/14, cit., punto 53) e nella “efficacia dei controlli fiscali” (Corte di giustizia UE, 11 dicembre 2014, C-678/11, Commissione europea, punto 45);

aa2) l’idoneità a realizzare i predetti obiettivi deriva dagli stessi elementi che rendono la disposizione censurata non irragionevole. Infine, la scelta operata dal legislatore non è sproporzionata, in quanto una disciplina meno restrittiva, che consentisse il rilascio del visto di conformità a chiunque presti liberamente consulenza fiscale, non offrirebbe le medesime garanzie di attitudine, di affidabilità e di sottoposizione dei professionisti a controlli stringenti, che possono condurre alla sospensione o alla cessazione della loro attività.

III. – Per completezza:

bb) sulle limitazioni alla libertà d’impresa *ex art. 41 Cost.* si richiamano le seguenti decisioni;

bb1) con particolare riferimento alla legittimità dei limiti alla libertà d’iniziativa economica privata purché corrispondenti all’utilità sociale e purché l’individuazione di quest’ultima non appaia arbitraria e gli interventi del legislatore non la perseguano mediante misure palesemente incongrue si vedano: Corte cost. 2 marzo 2018, n. 47 in *Foro it.* 2018, I, 1091; 24 gennaio 2017, n. 16 in *Foro amm.* 2017, 6, 1220;

bb2) sulla possibilità che i valori dell’ambiente e dell’ordinato assetto del territorio integrino l’utilità sociale, capace di condizionare la libertà di impresa *ex art. 41 Cost.*, e i motivi imperativi di interesse generale, capaci di condizionare la libertà di prestazione dei servizi e di stabilimento:

- Corte cost., 11 luglio 2018, n. 151 (in *Foro it.*, 2019, I, 396, nonché oggetto della news US del 19 luglio 2018) che, giudicando sulla disciplina introdotta dalla regione Basilicata, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla norma che prevede la sospensione dei procedimenti di rilascio di nuove autorizzazioni per la realizzazione di impianti privati di smaltimento e/o recupero di rifiuti nelle more dell’aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti;

- Cons. Stato, sez. IV, 4 maggio 2017, n. 2026 (in *Foro it.*, 2017, III, 401), il quale nel confermare la legittimità del diniego espresso da un Comune alla realizzazione di un parco commerciale per realizzare gli obiettivi di tutela del territorio e dell’ambiente, ivi compreso quello urbano, valorizza i motivi imperativi di interesse generale che si ponevano a fondamento dell’imposizione di vincoli di natura urbanistica, che apparivano in linea con il perseguimento degli obiettivi di garantire la protezione dell’ambiente e assicurare la razionale gestione del territorio;

- cc) sulla circostanza che i motivi imperativi di interesse generale possano giustificare restrizioni alla libertà di stabilimento, purché dette limitazioni siano applicabili senza discriminazioni basate sulla cittadinanza, risultino idonee a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto necessario al raggiungimento dello stesso, si veda Corte giust. UE, 24 marzo 2011, C-400/08 (in *Foro it. Rep.* 2011, *Unione europea*, n. 1188; annotata da A. CASSATELLA, *Condizioni di apertura di grandi esercizi commerciali: la Corte di giustizia fissa alcuni limiti per legislatori ed amministrazioni statali*, in *Giur. it.*, 2012, 182);
- dd) in relazione alla possibile lesione dell'autonomia privata, si veda Corte cost. 24 gennaio 2017, n. 16 (oggetto della News US del 30 gennaio 2017) che, in relazione alla contestata rimodulazione restrittiva delle tariffe incentivanti per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (come tale incidente su negozi di diritto privato), ha osservato che non è configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale, come sancito dall'art. 41, comma 2, Cost., purché, per un verso, l'individuazione di quest'ultima non appaia arbitraria e, per altro verso, gli interventi del legislatore non la perseguano mediante misure palesemente incongrue (in tal senso anche Corte cost., 31 marzo 2015, n. 56, in *Giur. Cost.* 2015, 2, 488 con nota di CHIEPPA);
- ee) in ordine ai requisiti necessari per svolgere attività di intermediazione a cui è sotteso un interesse collettivo e/o di natura pubblica, si richiama: Corte cost., 16 giugno 2022, n. 150 (oggetto della news UM, n. 72 del 26 luglio 2022) che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla terza sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza 20 ottobre 2020, n. 6358 (oggetto della News US n. 115 del 4 novembre 2020) – dell'art. 5, comma 2, lettera e), del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, nella parte in cui prevede che le agenzie per il lavoro, costituite in forma di società cooperative di produzione e lavoro, che intendano svolgere attività di somministrazione di lavoro devono possedere, oltre ai requisiti giuridici e finanziari previsti per tutte le agenzie per il lavoro dal comma 1 del medesimo art. 5, l'ulteriore requisito della presenza di un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui agli artt. 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative);
- ff) in dottrina, sulle problematiche relative agli ordini professionali, si vedano:
- P. VERONESI, *La disciplina degli «ordini professionali» dopo la l. cost. n. 3 del 2001*, in *Studium iuris*, 2006, 124;
 - L. LONGHI, *Ordini professionali e regola della concorrenza*, in *Rass. dir. pubbl. europeo*, 2006, fasc. 2, 225;
 - A. BERTANI, *I poteri normativi degli ordini professionali: un esempio di competenza "riservata"*, in *Regioni*, 2009, 91;
 - A. POGGI, *La riforma delle professioni in Italia: sollecitazioni europee e resistenze interne*, in *Regioni*, 2009, 359;

- C. GOLINO, *Gli ordini e i collegi professionali nel mercato. Riflessioni sul modello dell'ente pubblico professionale*, Padova, 2011;
- L. FERRARA, *Note critiche sulla natura giuridica degli ordini professionali*, in *Dir. amm.*, 2011, 361.

